

UOC Affari Generali

Il dirigente della UOC Affari Generali
in virtù della delega conferita con deliberazione N°327/2025
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 784 del 04/09/2025

OGGETTO: Pagamento dell'imposta di registro a favore dell'Agenzia delle Entrate, complessivamente pari ad Euro 208,75, in conseguenza della pronuncia della sentenza n. 1303/2025 del 27.01.2025 del Tribunale civile di Roma, nel giudizio promosso dalla sig.ra L.R. contro gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri.

Esercizi/o e conto 2025 - 50.90.10.101 Centri/o di costo 2003000

- **Importo presente Atto: € 208,75**

- **Importo esercizio corrente: € 208,75**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2025/2 AFF GEN

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Affari Generali Proposta n° DT-790-2025

L'estensore

Daniele Avari

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

AVVISO AE LR.pdf

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
 il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)*” ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per

l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Vista la deliberazione n. 446 del 27 maggio 2024 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo degli IFO;

Premesso che in data 31.07.2025 l'Agenzia delle Entrate ha notificato agli IFO un avviso di liquidazione dell'imposta – irrogazione delle sanzioni, n. 2025/003/SC/00000 1303/0/001, in relazione alla sentenza n. 1303/2025 del 27.01.2025 del Tribunale Civile di Roma, nel giudizio intentato dalla sig.ra L.R. contro gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

che nel summenzionato avviso di liquidazione, l'Agenzia delle Entrate ha richiesto all'Ente il pagamento dell'imposta di registro, dovuta per legge, per un importo, comprensivo delle spese di notificazione, pari ad euro 208,75;

Considerato che il pagamento della suindicata imposta è dovuto in forma solidale dalle parti in causa;

che gli IFO nel giudizio suindicato sono risultati soccombenti e, pertanto, tale imposta è a carico degli stessi;

Ritenuto opportuno e necessario, pertanto, procedere al pagamento dell'importo di euro 208,75;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico ai sensi della legge 14.01.1994 n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla L. 07.08.1990, n. 241 art. 1, I comma come modificata dalla L. 11.02.2002 n. 15;

Determina

Per i motivi esposti in narrativa, che si intendono integralmente confermati di:

- effettuare il pagamento dell'imposta di registro, complessivamente pari ad Euro 208,75, in conseguenza della pronuncia della sentenza n. 1303/2025 del 27.01.2025 del Tribunale Civile di Roma, nel giudizio promosso dalla sig.ra L.R. contro gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- far gravare la relativa spesa di euro 208,75 sul conto 50.90.10.101 esercizio 2025.

La U.O.C. Affari Generali e la U.O.C. Risorse Economiche cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 2 - AURELIO (TJP)
AVVISO NUM. 2025/003/SC/000001303/0/001

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

DOMICILIATO IN
VIA ELIO CHIANESI 53 00144 ROMA (RM)

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2025/003/SC/000001303/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 2 - AURELIO (TJP)

Il DIRETTORE PROVINCIALE ROTELLO ANTONELLA
avverte

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

C.F. 02153140583

DOMICILIATO IN
VIA ELIO CHIANESI 53 00144 ROMA (RM)
IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001303/2025

DEL 27/01/25 EMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE ROMA
DA REGISTRARE, AI SENSI DELL'ART.57, CO.1.1, DPR N.131/1986

e per i seguenti motivi:

L IMPOSTA DI REGISTRO È DOVUTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 37 DEL D.P.R. N. 131/86 ED È RICHIESTA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 54, COMMA 5, STESSO DECRETO. IMPOSTA LIQUIDATA DI EURO 200,00 AI SENSI DELL'ART. 8 LETT. B) DELLA TARIFFA PARTE PRIMA ALLEGATA AL D.P.R. N. 131/86 E DELL'ART. 41, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 131/86 (L AMMONTARE DELL IMPOSTA PRINCIPALE NON PUÒ ESSERE IN NESSUN CASO INFERIORE ALLA MISURA FISSA DI CUI ALL ART. 11 DELLA TARIFFA PARTE PRIMA). PER EVENTUALE RIESAME CONTATTARE IL FUNZIONARIO REFERENTE: LUCA COSSU
ATTORE L R (AVV. GALLI ALESSANDRO)
CONVENUTO ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (AVV. LIUZZI GIANFRANCO)
LUCA.COSSU@AGENZIAENTRATE.IT

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono stati liquidati
come segue:

| | | |
|--|--------|-------------|
| ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO | A196 | 200,00 |
| | TOTALE | 200,00 EURO |
| ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*) | 9400 | 8,75 |

(*)nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell' allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)
LUCA COSSU
Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE ROTELLO ANTONELLA

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **MARIA GIAIMO**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo **9400** non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso

Quando e come presentare ricorso (artt. da 18 a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.1Roma@pce.agenziaentrate.it**

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

5) Ulteriori informazioni e assistenza

Per ulteriori informazioni e richieste di assistenza relative a questo atto rivolgersi alla seguente sede della Direzione **PROVINCIALE**

.

